

CONVENZIONE TRA LA ASL 6 SANLURI E LA AINNANTI S.R.L. DI SIRIS (OR) PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO IN REGIME SEMIRESIDENZIALE

L'anno 2015 addì - _____ del mese di _____, in Sanluri tra l'Azienda Sanitaria Locale di Sanluri (di seguito denominata Azienda) con sede in via Ungaretti 9, codice fiscale n°91009910927, Sanluri, nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante dr.ssa Maria Maddalena Giua, nata a Mandas il 27/03/1955 da una parte

e

la Ainnanti S.r.l. con sede legale in Siris (OR) cod. fisc./partita iva 01168410957 nella persona del legale rappresentante Gesuino Piras nato a Mamoiada (NU) il 14 luglio 1948 C.F. PRSGSN48L14E874D;

premessso

- ▲ Che con Deliberazione n° del è stata approvata la convenzione per l'inserimento di un minore in regime semiresidenziale;
- ▲ che a seguito della valutazione effettuata dall'UONPIA dell' Azienda si rende necessario e urgente l'inserimento del minore C.S. in una Comunità Terapeutica per minori
- ▲ Che con verbale UVT n.482 del 24/7/2015 del Distretto Sociosanitario di Guspini si è disposto l'inserimento del minore C.S. presso la struttura gestita dalla Ainnanti S.r.l.. in regime semiresidenziale per un periodo di sessanta giorni a partire dalla stipula della convenzione, fatta salva la possibilità di una variazione del Piano Assistenziale Individuale da parte dell'UVT prima della scadenza;
- ▲ **Che la Ainnanti S.r.l." gestisce la struttura Comunità Inus, regolarmente accreditata dalla Regione Sardegna con provvedimento n°125/3 del 25/01/2012, per la struttura sita a Siris – OR e che ha tra le proprie finalità statutarie quella di fornire servizi di intervento socio-sanitario residenziale e diurno e si rende disponibile ad accogliere il minore C.S. in regime semiresidenziale;**
- ▲ **Che la Ainnanti S.r.l. è iscritta al Registro delle Imprese di Oristano N° 135882**

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La ASL 6 di Sanluri stabilisce un rapporto di collaborazione con la Ainnanti S.r.l. per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sociosanitaria a carattere semiresidenziale a favore del minore C.S., presso la Comunità INUS sita in Siris OR. La Ainnanti S.r.l. si impegna ad ospitare il minore C.S. presso la comunità socio sanitaria e a realizzare ogni intervento stabilito nel programma individuale predisposto per lo stesso e preventivamente concordato con il Servizio di NPI finalizzato verso un progressivo reinserimento in famiglia.

ART. 2

La presente convenzione avrà la durata di sessanta giorni a decorrere dalla sua stipula, fatta salva la possibilità di una variazione del Piano Assistenziale Individuale da parte dell'UVT prima della scadenza

ART.3

L'Ente affidatario garantisce l'erogazione di prestazioni e servizi secondo gli standard individuati dal titolo III del Regolamento della Legge Regionale n°4/88:

la fruizione di spazi comuni destinati alle attività ricreative e la partecipazione alle stesse (sala televisione, sala lettura ecc.);

le prestazioni a carattere individualizzato finalizzate all'assistenza della persona nonché le attività sportive, di animazione e di socializzazione finalizzate a migliorare la vita di relazione e degli utenti.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione la Ainnanti S.r.l. utilizzerà le figure professionali ritenute idonee per il raggiungimento delle attività preposte, garantendo la regolarità del rapporto di lavoro e il rispetto della normativa contrattuale.

La Ainnanti S.r.l. garantisce l'adeguatezza del numero del personale qualificato utilizzato, nonché le strutture, attrezzature, arredi ecc., per il puntuale adempimento delle attività convenzionate, nel rispetto dei parametri minimi stabiliti da leggi e regolamenti.

ART. 4

La Azienda che sottoscrive la presente convenzione, ha la facoltà di effettuare periodiche visite alla comunità e di verificare le condizioni generali dell'utente e le prestazioni socio/assistenziali erogate e la qualità dei servizi.

ART. 5

Gli operatori della Comunità, al termine dell'inserimento del minore, propongono ai referenti dell'Ente inviante una prima valutazione per stabilire congiuntamente la validità dell'inserimento, individuare gli primi obiettivi da perseguire, stabilire tempi e modalità e predisporre il Progetto Educativo Personalizzato;

ART. 6

La tariffa per l'accesso giornaliero in regime semiresidenziale per l'Azienda, pari al 70% del totale, ammonta a € 80,00 (ottanta/00), operazione esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR del 26 dicembre 1972 n. 633 e successive

La spesa a carico della Azienda verrà liquidata alla Ainnanti S.r.l. entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura mensile, e dietro presentazione delle note contabili, dalle quali risulterà la data di ingresso e le presenze giornaliere del minore relative al mese di competenza, firmate dal Responsabile della Ainnanti S.r.l.

ART.7

Restano escluse dalla presente convenzione tutte le prestazioni sanitarie specialistiche, le forniture farmaceutiche e gli eventuali ausili strumentali nonché le forniture dei materiali di consumo personale dell'utente. L'assistenza sanitaria è garantita dalla Azienda nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché dal servizio di Neuropsichiatria Infantile.

ART. 8

La Ainnanti S.r.l. si impegna a trasmettere al termine e comunque tutte le volte che lo riterrà opportuno una relazione informativa sul minore ospite.

ART. 09

In caso di violazione delle norme della L.R. 23/05 e dei successivi Regolamenti, o di gravi inadempienze di alcuni obblighi a carico della Ainnanti S.r.l. previsti dalla presente convenzione, esperite le necessarie verifiche e le dovute diffide, l'Azienda può decidere la risoluzione della presente convenzione ,ai sensi dell'art 1456 C.C, dandone comunicazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e della Sanità e Assistenza sociale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. La convenzione può essere altresì risolta ai sensi del citato art. 1456 C.C., dalla Ainnanti S.r.l. nel caso di mancato rispetto da parte della Azienda degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione. Nel caso di rescissione per i motivi suesposti, la ASL 6 di Sanluri è tenuto a reperire nei trenta giorni successivi altre alternative.

ART. 10

La presente convezione sarà registrata solo in caso d'uso/ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986. Le spese e le tasse relative alla stipula della stessa saranno ripartite, nel caso, al 50% tra i contraenti.

ART. 11

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.
Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente Convenzione non composta in via amministrativa è competente il Foro di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario
ASL Sanluri
Dr.ssa Maria Maddalena Giua

Il Legale Rappresentante Legale
Ainnanti S.r.l.
Dott. Gesuino Piras
